

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4835 del 22/09/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 - PAGLIARANI NATALE S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 150-55568 del 18.06.2015 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di Cesena - Via Ruffio n. 1015. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5068 del 22/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **PAGLIARANI NATALE S.r.l.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 150-55568 del 18.06.2015 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di Cesena - Via Ruffio n. 1015. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale Regionale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018” con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 9114 del 24.05.2019, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con Decreto del Presidente della Provincia n. 150-55568 del 18.06.2015 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di Cesena - Via Ruffio n. 1015 e s.m.i.;

Vista l'istanza di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, in data 15.06.2021 e acquisita con nota PG/2021/93350, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che:

1. in data 24.06.2021, con la nota PG/2021/99474, questa Agenzia ha comunicato al Gestore e agli Enti coinvolti l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento;
2. in data 24.06.2021, con la nota PG/2021/99471, questa Agenzia ha comunicato al Servizio Territoriale di Arpae l'esito positivo della verifica di completezza e con la medesima ha richiesto contributo istruttorio comprensivo del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. in data 07.07.2021 sul BURERT- Parte Seconda n. 169 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di riesame di AIA;
4. in data 29.07.2021, con nota PG/2021/119034, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e convocata la prima seduta della stessa in modalità sincrona;
5. in data 07.09.2021 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi conclusasi con richiesta di integrazioni, inoltrata al Gestore in data 09.09.2021, con nota PG/2021/199405;;
6. in data 09.09.2021, con nota acquisita al PG/2021140781/136588, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con richiesta di integrazioni;
7. in data 01.10.2021, con nota acquisita al PG/2021/151630, il Comune di Cesena ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
8. in data 03.12.2021 il Gestore, ha caricato gli elaborati richiesti sul Portale Regionale IPPC-AIA, con nota acquisita al PG/2021/186719, trasmessi agli Enti interessati in data 06.12.2021, PG/2021/187459;
9. in data 08.04.2022, con nota PG/2022/58964, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;
10. in data 21.04.2022 con nota acquisita al PG/2022/66181, il Comune di Cesena ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente all'acustica, agli aspetti edilizi e agli scarichi idrici;
11. in data 20.04.2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione della bozza di AIA;
12. in data 29.04.2022, con nota acquisita al PG/2022/70618, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con allegata la bozza di AIA e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
13. in data 02.05.2022, con nota PG/2022/72500, questa Agenzia ha trasmesso la bozza di AIA al Gestore, che ha presentato le proprie osservazioni in data 21.07.2022 con nota acquisita al PG/2022/121725;
14. in data 19.09.2022, con nota acquisita al PG/2022/152600, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle osservazione della bozza di AIA;
15. in data 05.09.2022, con nota PG/2022/144195, questa Agenzia ha convocato la seduta conclusiva di Conferenza di Servizi;

Dato atto che:

- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 20.04.2022 la Bozza di AIA è stata valutata ed approvata;
- in seno alla seduta della Conferenza di Servizi del 15.09.2022 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla bozza di AIA così come proposte da Arpae e risultanti dal parere del Servizio Territoriale formalizzato successivamente;

- conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni, così come deciso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 15.09.2022;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie ritenute corrette per un importo pari a € 3.525,00;

Dato atto che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie ammontano a € 7.150,00, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018" con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpa le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B2 dell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale",

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che il comma 3 lettera b) dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 10;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 12.09.2022, la ditta Pagliarani Natale S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*";

Acquisito al PG n. 65180 del 20.04.2022, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della società in oggetto;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico acque reflue prima pioggia, ai sensi dell'art 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i
- autorizzazione allo smaltimento/recupero rifiuti ai sensi dell'art 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Considerato che il Gestore si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 29-ter comma 2 del D.Lgs 152/06, indicando, nelle proprie osservazioni alla bozza di AIA ricevute in data 21.07.2022 con nota acquisita al PG/2022/121725, quali informazioni non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale e commerciale;

Ritenute accoglibili tali ragioni di riservatezza;

Considerato pertanto opportuno approvare la versione emendata con omissis dell'Allegato A - Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, conseguentemente, verranno diffuse solo le informazioni non riservate;

Dato atto, conseguentemente, che le informazioni complete sono detenute dalla scrivente Agenzia, fermo restando che la bozza dell'atto integrale è stata approvata in Conferenza di Servizi, e che la versione integrale del documento verrà trasmessa agli enti partecipanti la Conferenza di Servizi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *"Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)"* e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame con modifiche a **Pagliarani Natale S.r.l.** per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti metallici sito in Comune di **Cesena - Via Ruffio n. 1015**, riconducibile all'attività IPPC punto 5.3 lett b) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. **di revocare** il Decreto del Presidente della Provincia n. 150-55568 del 18.06.2015 e s.m.i.;
3. **di stabilire che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie, richiedendo l'attivazione del PagoPA, per una cifra pari a € 3.625,00 (€ 7.150,00 - € 3.525,00);**

4. **di approvare** “l’Allegato A - Le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, il “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione” e il relativo allegato 1 “Documento tecnico - Sezione Indicazioni gestionali”, nel testo che risulta dall’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di **precisare** che nell’Allegato A - Le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nella veste grafica sono oscurate le informazioni non divulgabili per ragioni di riservatezza industriale e commerciale mediante l’apposizione di “....*omissis*....” e che l’atto in versione integrale è agli atti della scrivente Agenzia e verrà trasmesso al Gestore e agli Enti partecipanti la Conferenza di Servizi;
6. di **dare atto** che l’Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell’autorizzazione, che:
 - a. il presente atto, ai sensi dell’articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018”, in quanto implementato nel presente atto;
 - ii. quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - b. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - i. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell’autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - ii. qualora l’autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - iii. fino alla pronuncia in merito al riesame dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso;
8. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 624.000,00**;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:

- i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12.3.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03;
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità;
 - f. il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - g. le dichiarazioni di cui ai punti 8.d e 8.e sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - h. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - i. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- a. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - b. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di

- cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- c. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - d. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
10. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- a. autorizzazione allo scarico acque reflue prima pioggia, ai sensi dell'art 124 D.Lgs. 152/06 e smi;
 - b. autorizzazione allo smaltimento/recupero rifiuti ai sensi dell'art 208 D.Lgs 152/06 e smi;
 - c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
11. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
12. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24.04.2008;
14. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
16. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
17. di **fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. quanto previsto dalla normativa antincendio;

- d. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
18. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore Pagliarani Natale S.r.l.;
19. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
20. di **precisare** che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC, nella versione con oscuramento dei dati riservati;
21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.